SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

(47ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » **(1616):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 583, 585, 589
ACCILI, *relatore* 584, 585, 589
BRAMBILLA 585
PALAZZESCHI 585
VARALDO 585
VIGNOLO 585

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

Sono presenti i senatori: Accili, Albani, Angelini, Bonatti, Brambilla, Coppo, Di Prisco, Fermariello, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Abbiati e Magno sono rispettivamente sostituiti con i senatori Soliano e Stefanelli.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private ».

Riprendiamo la discussione degli articoli del disegno di legge, sospesa nella seduta del

24 giugno. Passiamo quindi all'esame e alla votazione dell'articolo 11, di cui do lettura:

Art. 11.

(*Adeguamento delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle ceh interessano il maggior numro degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del costo della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subìto variazioni complessive per un importo non inferiore al 10 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del Comitato, con lo stesso decreto sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Accili, un emendamento tendente a sostituire nel quarto comma le parole: « per un importo non inferiore al 10 per cento del loro ammontare » con le altre: « per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare e comunque ogni due anni ».

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* Come è noto, in base alla legge 30 aprile 1969, n. 153, la scala mobile scatta in ragione degli aumenti del costo della vita al 2 per cento. In sostanza, quindi, se si dovesse tenere per buono questo principio accadrebbe che in un anno e fino all'1,99 per cento essa non scatterebbe: ciò si verificherebbe invece con il secondo anno, qualunque tipo di aumento si sia avuto. Per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private la situazione si presenta però in modo diverso in quanto gli scatti della scala mobile sono in relazione all'aumento delle retribuzioni e non all'aumento del costo della vita.

Ora, l'emendamento da me presentato tende essenzialmente allo scopo di rendere questi scatti, per così dire, meno diluiti nel tempo ad evitare che i beneficiari muoiano — non bisogna infatti dimenticare che si tratta di personale in pensione — prima di aver goduto degli aumenti di cui trattasi: e portando la percentuale prevista al quarto comma dell'articolo in esame dal 10 al 5 per cento si ottiene appunto, a mio parere, tale risultato. Debbo dire, per la verità, che gli uffici del Ministero del lavoro ritengono tale percentuale eccessiva: sarebbe forse, quindi, più opportuno elevarla all'8 per cento, tuttavia, sono del parere che il problema non consista tanto nel determinare la percentuale quanto nello stabilire il principio che lo scatto si realizzi comunque entro i due anni, in tal modo adeguandoci alla già citata legge n. 153 e, nel contempo, consentendo che anche per i dipendenti di cui ci stiamo occupando si verifichino degli scatti.

B R A M B I L L A . Ma se nel corso dei due anni si ha un aumento della retribuzione ma non un aumento del costo della vita lo scatto non si realizza.

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* Lo scatto si realizza ugualmente. In altri termini — facendo un esempio pratico — se in un anno la retribuzione dell'interessato ha subìto variazioni per un importo inferiore al 5 o all'8 per cento (vedremo poi quale percentuale adottare) del suo ammontare, la scala mobile non scatta: entro due anni, però, qualunque sia la variazione della retribuzione, inferiore o superiore a tale percentuale, lo scatto si determinerà sempre.

V A R A L D O . Purchè ci sia stato, però, aumento della retribuzione.

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* È evidente.

P R E S I D E N T E . Vorrei aggiungere per spiegare ulteriormente che le retribuzioni, come è noto, sono soggette alla scala mobile e, quindi, automaticamente la scala mobile che si ripercuote sui salari ha poi ripercussione, ogni due anni almeno, sulle quote delle pensioni. In definitiva, insomma, quello che esce dalla porta rientra, poi, per così dire, dalla finestra.

V I G N O L O . Praticamente si avrebbero degli scatti più lenti. Mentre per le altre pensioni si possono cioè verificare potenzialmente due scatti annuali in rapporto agli aumenti del costo della vita, queste, comunque, hanno soltanto uno scatto biennale sia pure di entità superiore.

V A R A L D O . Lo scatto può essere non solo biennale, ma anche annuale purchè le retribuzioni abbiano subìto variazioni per un importo non inferiore al 5 o all'8 per cento del loro ammontare. Ritengo peraltro anch'io — come già ha rilevato l'onorevole relatore — che non sia tanto importante stabilire la misura della percentuale quanto fissare il principio che ogni due anni lo scatto si determina comunque.

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* Ritengo però che il testo dell'emendamento sostitutivo da me presentato non sia sufficientemente chiaro. Proporrei pertanto di limitare questo emendamento alla misura della percentuale, sostituendo le parole: « per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare » alle altre: « per un importo non inferiore al 10 per cento del loro ammontare », e di aggiungere alla fine del quarto comma un altro comma del seguente tenore, che a mio parere meglio si inserisce nel contesto del provvedimento: « L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni in proporzione dell'avvenuto aumento nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare ».

P A L A Z Z E S C H I . Proporrei, a mia volta, di sopprimere sempre al quarto comma le parole: « del Presidente della Repubblica, su proposta »; desidero peraltro precisare che sono stato indotto a presentare questo emendamento non da una posizione da parte mia irriguardosa nei confronti del Presidente della Repubblica, ma solo dalla volontà di snellire il meccanismo.

V A R A L D O . Sarebbe opportuno però controllare qual è la procedura abituale: se infatti normalmente le variazioni da apportare alla misura delle pensioni sono disposte con decreto presidenziale non possiamo noi legiferare diversamente.

P A L A Z Z E S C H I . Il dispositivo della legge n. 153 più volte citata è uguale a quello da me proposto.

V A R A L D O . Questo per me è sufficiente: ritengo infatti che sia importante adeguare le attuali disposizioni a quelle già previste per casi analoghi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Pa-

lazzeschi tendente a sopprimere nel quarto comma le parole: « del Presidente della Repubblica, su proposta ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento all'articolo 11 presentato dal senatore Accili: al quarto comma, riga 11, sostituire le parole: « non inferiore al 10 per cento del loro ammontare », con le parole: « non inferiore al 5 per cento del loro ammontare ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento all'articolo 11 presentato dal senatore Accili: alla fine del quarto comma aggiungere un ulteriore comma che dice: « L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quello vigente alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 11 con le variazioni testè approvate, e cioè:

Art. 11.

(*Adeguamento delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del costo della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subìto variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del Comitato, con lo stesso decreto sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quello vigente alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Indennità* una tantum)

L'iscritto al Fondo, che senza aver maturato il diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo stesso, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio, ove non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha diritto ad un'indennità *una tantum* pari ai

venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua determinata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7, per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dell'avente diritto.

Qualora la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, l'indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contrbuzione, e del 25 per cento se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta al Fondo che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purchè questo abbia luogo nei sei mesi precedenti o successivi alla cessazione del servizio stesso.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le vigenti disposizioni, i periodi di iscrizione al Fondo.

In ogni caso, la detrazione non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità dovuta a norma del presente articolo. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria è posta a carico del Fondo.

L'indennità prevista dal presente articolo non è dovuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo, a seguito di dimissioni dell'iscritto, nel quinquennio precedente la data di perfezionamento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico del Fondo.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Riliquidazione delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:

a) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° luglio 1956, integrando l'ammontare iniziale delle pensioni stesse nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e rivalutando ulteriormente gli importi così ottenuti del 140 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonchè nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962, saranno altresì riliquidate al fine di estendere ad esse la maggiorazione prevista per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1956 ed il 1° luglio 1967, calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1° gennaio 1969, sul 90 per cento della pensione in pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base anche alle norme contenute nell'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del relatore: al primo comma, lettera *a*), riga 10, il relatore propone di sostituire: « 140 per cento », con: « 150 per cento ».

Allo stesso articolo 13, primo comma, lettera *b*), riga 6, lo stesso relatore propone di sostituire le parole: « 90 per cento », con le parole: « sull'intero ammontare ».

C'è poi un emendamento presentato dai senatori Palazzeschi, Accili e Brambilla che propone di aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo 13, un altro comma, che diventa un punto, il punto C, che dice: « Le pensioni in godimento al 30 dicembre 1968 sono aumentate dell'otto per cento ».

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore Accili.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore Accili.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento a firma Palazzeschi, Accili e Brambilla.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 13 con le modifiche e l'aggiunta testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo*)

La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.

Le pensioni per invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Indennità* una tantum *ai superstiti*)

Nel caso in cui l'iscritto muoia dopo lameno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti in favore dei quali è previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità *una tantum* calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra loro in parti uguali.

Dall'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è a carico del Fondo.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Tredicesima rata di pensione*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione è calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Trattamenti di pensione dei dirigenti*)

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.

Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione in una o nell'altra forma previdenziale, quella dei dirigenti o quella del Fondo, senza che sia necessario il cumulo dei rispettivi periodi di contribuzio-

ne, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale, determinato secondo le norme di cui al precedente comma.

In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione dovuta per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dal senatore Accili il quale propone di eliminare, al terzo capoverso, le seguenti parole: « determinato secondo le norme di cui al precedente comma ». Al quarto capoverso dello stesso articolo 17 propone poi che la parola « dovuta » della terza riga venga sostiuita con le parole: « soggetta a contributo ». Il relatore è pregato di illustrare ai colleghi questi due emendamenti.

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione, in una o nell'altra forma previdenziale, cioè dei dirigenti o del Fondo, senza che sia necessario il cumulo dei rispettivi periodi di versamenti gli iscritti hanno diritto a liquidare oltre alla pensione predetta il pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale « determinata — dice l'articolo — secondo le norme di cui al precedente comma ». Ma il precedente comma non fa riferimento a questo, parla di altro. Quindi l'emendamento ha carattere esclusivamente formale.

Per quanto riguarda il secondo emendamento mi sembra più chiara la forma « soggetta a contribuzione » della parola « dovuta ». Anche qui si tratta di una questione formale, non sostanziale.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 17 con le modifiche testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogati:

a) gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;

b) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Decorrenza delle norme*)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1° gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968, o relativi superstiti, senza aver maturato il diritto a pensione possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la applicazione delle norme contenute in quest'ultima qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e semprechè da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.

L'esercizio di detta facoltà comporta:

a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi

base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo.

b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum* — maggiorato degli interessi legali — che abbia percepito ai sensi dell'articolo 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, lettera *a*), 9, 10 e 13 si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969.

Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposta ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Accili un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con il seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, lettera *a*), e quinto comma, 9, 10 e 13, si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 19 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 19,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI